

REGIONE CAMPANIA  
ASSEGNATO all'URBANISTICA  
VISTO con riferimento al D.P.G.R.C.

n. 4226

In data 13.5.83

**COMUNE DI**  
**FRATTAMINORE**  
( PROV. DI NAPOLI )

REGIONE CAMPANIA  
**COMITATO TECNICO REGIONALE**

( Legge Regionale 31/10/78 n. 51 )

Esaminato nella seduta del 20/10/82 n. 610

**PIANO**  
**REGOLATORE**  
**GENERALE**

*Adottato con deliberazione  
del C.C. n. 2 dell' 11.1.1979*



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

*p.e.e.o.*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. *Angelo De Simone*)

**NORME DI ATTUAZIONE** IL RELATORE

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PROGETTISTA<br>DOTT. ING. <i>CRISPINO GASPARE</i><br><i>ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE</i><br><i>DI NAPOLI n. 2867</i> | REGIONE CAMPANIA       |
| IL SINDACO                                                                                                              | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| AGG.                                                                                                                    | DATA - DICEMBRE 1978   |

## NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

redatte secondo le norme delle seguenti leggi :

|         |              |    |       |
|---------|--------------|----|-------|
| - Legge | 17. 8. 1942  | N° | 1.150 |
| - "     | 18. 4. 1962  | "  | 167   |
| - "     | 6. 8. 1967   | "  | 765   |
| - "     | 22. 10. 1971 | "  | 865   |
| - "     | 28. 1. 1977  | "  | 10    |
| - "     | 5. 8. 1978   | "  | 457   |
| - D.M.  | 1. 4. 1968   | "  | 1.404 |
| - D.M.  | 2. 4. 1968   | "  | 1.444 |

ART. "1"

APPLICAZIONE DEL PIANO

Ai sensi della legge 17 agosto 1942 n° 1.150 e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle presenti norme che sono parte integrante del Regolamento Edilizio.

La divisione in zone del territorio comunale é riportata nella "zonizzazione" (Tav. "6").

Le zone sono così ripartite :

- " A " - Residenziale - vecchio centro;
- " B<sub>1</sub> " - Residenziale - nuovo centro;
- " B<sub>2</sub> " - Residenziale - di completamento;
- " C " - Nuova zona residenziale di espansione (P.E.E.P. "167)

- " I<sub>2</sub>- I<sub>3</sub> " - Zone industriali.

Attrezzature Collettive (D.M. 2.4.1968 n° 1.444) :

-  - Interesse Comune;
- " S " - Scolastiche;
- " P " - Parcheggi;
- " VAI " - Verde per gioco e sport.

ART. "2"

AMBITI E PROPORZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE

Per il proporzionamento dei rapporti massimi tra gli spazi destinati ad insediamenti residenziali e quelli destinati a spazi pubblici e ad attività collettive ai sensi dell'art. "2" del D.M. 2.4.1968 le parti del territorio comunale destinate a tali insediamenti sono suddivisi in comprensori organici.

- Comprensorio n° "1" - zona vecchio centro "A" (compreso le zone di attrezzature);
- Comprensorio n° "2" - zona nuovo centro "B<sub>1</sub>" (compreso le zone di attrezzature);
- Comprensorio n° "3" - zona di completamento "B<sub>2</sub>" (compreso le zone di attrezzature).

Il proporzionamento delle aree riservate ad attrezzature scolastiche, ad attrezzature di interesse comune, a verde pubblico ed a parcheggi risulta dalle tabelle n° 8 e n° 9 - n° 11 - n° 12 -.

#### ART. "3"

##### PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE

In conformità a quanto previsto dalle norme di zona il P.R.G. si attua a mezzo dei piani particolareggiati di esecuzione secondo le prescrizioni di cui agli artt. da 13 a 16 della legge n° 1.150 del 17 agosto 1942, dell'art. 5 della legge 6 agosto 1967 n° 765, delle lottizzazioni convenzionate di cui all'art. 8 della legge n° 705 del 6.8.67, sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano aree e zone incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazioni secondo l'art. 13 della legge n° 10 del 28.1.1977, nonché con i piani di recupero di cui alla legge 5.8.78 n° 457.

L'area di riferimento del piano particolareggiato o della lottizzazione convenzionata deve essere estesa allo intero comprensorio di cui all'art. "2" oppure ad una superficie sufficientemente estesa e tale da poter essere considerata un ambito organico ai fini anche delle attrezzature secondarie e secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge

n° 10 del 28.1.77 -.

Nella redazione dei piani particolareggiati o delle lottizzazioni convenzionate la progettazione urbanistica (da eseguire in conformità dell'art. n° 17 del regolamento edilizio) deve rispettare :

- a) la previsione per attrezzature primarie e secondarie indicate nel P.R.G.;
- b) il numero totale dei vani e degli abitanti, la densità e l'indice di fabbricabilità fondiaria generale ove si tratti di zona residenziale  $B_1 - B_2$  -;
- c) tutte le prescrizioni previste dalle norme tecniche di zona.

#### ART. "4"

##### LIMITI DI ALTEZZA E DISTACCHI

I limiti di altezza degli edifici e le distanze dei fabbricati sono determinati in conformità delle prescrizioni di zona dai piani particolareggiati di esecuzione.

#### ART. "5"

##### CASI NEI QUALI NON E' RICHIESTA L'ADOZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE-

Non é necessaria l'adozione dei piani particolareggiati di esecuzione nelle seguenti zone :

- 1) Zona  $B_1$  - Nuovo Centro;
- 2) Zona  $B_2$  - Residenziale di completamento;
- 3) Zona E - Verde agricolo.

Possono essere inoltre realizzate senza l'adozione preventiva di piano particolareggiato le seguenti opere :

- a) le opere di edilizia scolastica per tutte le zone le cui

- aree siano comprese tra quelle indicate per tali attrezzature nelle tavole di P.R.G. (Tav. "7" - "8");
- b) le opere di interesse pubblico relative alla viabilità indicata nel P.R.G. (Tav. "4") e le opere complementari relative ai trasporti e servizi connessi;
- c) le opere di interesse pubblico e collettivo (zone  $\triangle$ - P - VAI) in aderenza a quanto previsto nel P.R.G. purché il progetto dell'opera sia esteso all'intera superficie dell'area riservata a tali attrezzature in conformità delle perimetrazioni riportate nella Tav. "5";
- d) le opere necessarie per l'esercizio e la manutenzione dei pubblici servizi (E.N.E.L. - Acquedotto - Fognature - Telefoni).

ART. "6"

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

Il territorio comunale é diviso in zone come risulta dalla Tavola n° "5" e secondo la classificazione riportata negli articoli seguenti.

ART. "7"

ZONA RESIDENZIALE VECCHIO CENTRO (IN SIGLA "A")

Tale zona é soggetta a intervento urbanistico preventivo e risanamento igienico ambientale da attuare mediante e secondo programmi pluriennali d'attuazione di cui alla legge 28.1.1977 n° 10 e piano per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente di cui alla legge 5.8.1978 n° 457.

La ristrutturazione urbanistica sarà regolamentata in sede di P.P.E. mediante la definizione di comparti nei

quali saranno precisati per ogni singolo edificio le operazioni di :

- Risanamento edilizio, consolidamento statico, manutenzione straordinaria nel caso di edifici non completamente fatiscenti.
- Demolizione e ricostruzione nel caso di edifici fatiscenti e malsani.
- Realizzazione di edifici nuovi.
- Conservazione nel caso di edifici nuovi ed in buone condizioni di abitabilità.
- Restauro conservativo nel caso di edifici di interesse storico artistico o ambientale.

Il Piano Particolareggiato per il vecchio centro dovrà rispettare :

- il numero totale degli abitanti pari a 1.630;
- il numero totale dei vani (ricostruiti, risanati, esistenti in buone condizioni e realizzati ex novo) pari a 1.630;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria generale (al netto delle strade, aree per attrezzature sociali ed industriali esistenti) pari a mc./mq. 2,412;
- i tracciati viarii principali prevedendo opportuni allargamenti delle sedi viarie con creazione di piazzole e nuclei elementari di verde;
- la dotazione di attrezzature collettive.

Le attrezzature scolastiche dovranno essere realizzate nelle aree destinate a tale scopo.

Le attrezzature di interesse comune, i parcheggi ed il verde dovranno essere realizzati in parte nelle aree già vincolate in sede di P.R.G. a tali scopi ed in parte in aree da ubicare nei comparti definiti dal P.P.E., in modo da

realizzare complessivamente una superficie totale di ha. 2,20 di attrezzature collettive per gli abitanti del vecchio centro ai sensi del D.M. del 2.4.1968.

I proprietari delle aree destinate ad attrezzature collettive potranno ugualmente disporre della cubatura relativa all'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario che sarà definito per i singoli comparti in sede di P.P.E.

Il recupero della cubatura sarà possibile mediante la costituzione di forme consortili o associazioni cooperative dei proprietari (di aree o di immobili da demolire) di ogni comparto, che parteciperanno pertanto in pari misura sia alla percentuale di cubatura determinata per il comparto di appartenenza proporzionalmente alla loro proprietà, sia alla percentuale di aree da cedere al Comune per la realizzazione di attrezzature collettive.

Il Piano Particolareggiato dovrà prevedere inoltre il consolidamento del sottosuolo (Tav. n° "3"), la ristrutturazione ed il completamento delle opere di urbanizzazione primaria.

Al progetto di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione deve essere allegata una documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Saranno consentiti tutti i tipi di edilizia che risulteranno dallo studio urbanistico del P.P.E.

Gli spazi liberi risultanti dovranno essere sistemati a verde.

Nelle more dell'adozione del P.P.E. saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria degli edifici e risanamento igienico dei singoli edifici. Le industrie attualmente esistenti, inglobate nel complesso degli edifici resi-

denziali del vecchio centro sono destinate alla semplice con  
servazione e per esse sono consentiti solo interventi di ordi  
naria e straordinaria manutenzione e quelle opere di ristrut  
turazione volumetriche necessarie al funzionamento della vi  
ta delle industrie esistenti. Sono consentite integrazioni vo  
lumentriche solo per impianti accessori e di servizi (sanita  
rio sociale ecc.).

Ove fosse necessario l'allontanamento o la demoli  
zione dell'edificio industriale, l'area verrà recuperata e de  
stinata ad attrezzature.

ART. "8"

ZONA RESIDENZIALE NUOVO CENTRO (IN SIGLA B1)

I fabbricati ricadenti in tale zona sono soggetti :

- al risanamento conservativo o restauro;
- alle ristrutturazioni (demolizioni e ricostruzioni);
- alle eventuali trasformazioni (ampliamenti, sopraelevazio  
ni, ecc.).

Nel primo e nel secondo caso le opere mantengono  
la stessa cubatura.

Nel terzo caso, per le nuove costruzioni, sono pre  
viste opere per una cubatura totale di "2,02" mc. per mq.

Il piano si attua per intervento edilizio diretto.

Nelle opere di risanamento conservativo e di ri  
strutturazione non sono consentite altezze superiori a quel  
le degli edifici preesistenti, computate senza tener conto  
delle soprastrutture, e distanze tra gli edifici non inferio  
ri a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesisten  
ti.

Sono consentite : ristrutturazioni a parità di su

superficie abitativa coperta ai vari livelli esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria comprendente tra l'altro la dotazione di impianti idrosanitari, termici, elettrici, locali di servizio, volumi tecnici in genere.

Le distanze minime dal ciglio stradale e tra i fabbricati sono le stesse previste per i confini di proprietà o tra i fabbricati e riportate nella Tab. Edilizia.

Nella zona B<sub>1</sub> dovrà essere rispettato :

- il numero totale degli abitanti pari a 4.163;
- il numero totale dei vani (ricostruiti, risanati, esistenti in buone condizioni e realizzati ex novo) pari a 4.163;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria generale (al netto delle strade, aree attrezzature sociali ed industriali esistenti) pari a mc./mq. 2,02;
- i tracciati viarii principali prevedendo opportuni allargamenti delle sedi viarie con creazione di piazzole e nuclei elementari di verde;
- la dotazione di attrezzature collettive (vedi Tab. Edilizia).

Le attrezzature scolastiche dovranno essere realizzate nelle aree destinate a tale scopo.

Le attrezzature di interesse comune, i parcheggi ed il verde sono stati reperiti in parte nelle aree libere ed in parte nelle adiacenze immediate, in modo da realizzare complessivamente una superficie totale di ha. 5,62, necessaria alla dotazione di attrezzature collettive per gli abitanti del nuovo centro ai sensi del D.M. del 2.4.1968.

Per le industrie esistenti in detta zona valgono le prescrizioni e le disposizioni dell'art. "7" (Comma "12").

ART. "9"

ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (IN SIGLA B2)

I fabbricati ricadenti in tali zone sono soggetti :

- 1) - al risanamento conservativo o restauro;
- 2) - alle ristrutturazioni o trasformazioni.

1) Il piano si attua per intervento edilizio diretto.

2) Per il primo caso valgono le norme previste per la zona B<sub>1</sub>.

3) Per il secondo caso sono previste opere per una cubatura totale di 2,36 mc. per mq., ed applicando gli indici riportati nella "Tabella Edilizia".

Le distanze minime dal ciglio stradale e tra i fabbricati sono le stesse previste per i confini di proprietà o tra i fabbricati e riportate nella "Tabella Edilizia".

Le attrezzature scolastiche dovranno essere realizzate nelle aree destinate a tale scopo in modo da realizzare una superficie di ha. 2,61.

Le attrezzature di interesse comune, i parcheggi ed il verde sono stati reperiti in parte nelle aree libere ed in parte nelle adiacenze immediate in modo da realizzare complessivamente una superficie totale di ha. 5,87.

Nella zona B<sub>2</sub> dovrà essere rispettato :

- il numero totale degli abitanti pari a 4.355;
- il numero totale dei vani pari a 4.355;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria generale (al netto delle strade, aree industriali esistenti, attrezzature di interesse comune, aree scolastiche) pari a mc./mq. 2,36;
- i tracciati viarii principali, prevedendo opportuni allargamenti delle sedi viarie con creazione di piazzole e nu-

clei elementari di verde;

- la dotazione di attrezzature collettive (vedi Tabella Edilizia).

Le attrezzature scolastiche dovranno essere realizzate nelle aree destinate a tale scopo.

Le attrezzature di interesse comune, i parcheggi ed il verde sono stati reperiti in parte nelle aree libere ed in parte nelle adiacenze immediate, in modo da realizzare complessivamente una superficie totale di ha. 587,92 necessarie alla dotazione di attrezzature collettive per gli abitanti ai sensi del D.M. 2.4.1968 n° 1.444.

Per le industrie esistenti in detta zona valgono le prescrizioni e le disposizioni dell'art. "7" (Comma "12").

#### ART. "10"

##### NUOVE ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (IN SIGLA "167")

I fabbricati ricadenti in tali zone sono soggetti all'intervento urbanistico preventivo ed all'approvazione del P. di Z. applicando gli indici nella "Tabella Edilizia".

E' ammesso l'accorpamento di volumi anche se relativi a più lotti in una unica unità volumetrica.

La superficie minima di intervento é di mq. 10.000

Gli abitanti previsti sono 3.000

I vani previsti sono 3.000

L'indice di fabbricabilità territoriale é 1,962

L'indice di fabbricabilità fondiaria é 2,71/3,73

La densità territoriale é 196 Ab/Ha.

#### ART. "11"

##### ZONE AGRICOLE (IN SIGLA "E")

Le zone agricole sono destinate prevalentemente al l'esercizio delle attività agricole dirette o connesse con l'agricoltura con esclusione di quelle zone a destinazione d'uso diverso.

Il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando gli indici riportati nella "Tabella Edilizia".

La concessione ad edificare può essere data esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari, conduttori in economia o proprietari concedenti, affittuari e mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. "12" della legge 9/5/1975 n° "153".

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 40% dell'esistente cubatura, purché esse siano di rettamente utilizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'art. "12" della legge 9.5.1975 n° 153.

Quando i richiedenti sono diversi dai soggetti sopra elencati l'indice di fabbricabilità fondiario in zona agricola per edilizia ad uso abitativo viene ridotto a 0,01 mc./mq. senza aggiunta di pertinenze.

Il calcolo della volumetria va fatto in rapporto alla superficie dell'intera proprietà fondiaria, anche nei casi in cui le aziende insistano su territori di Comuni limitrofi. In tal caso l'accorpamento delle aree deve risultare da apposito atto trascritto di vincolo.

ART. "12"

VERDE DI RISPETTO

Le zone a verde di rispetto sono destinate esclusivamente all'agricoltura.

Queste zone coincidono generalmente con le fasce di rispetto stradali per le quali valgono anche le norme di cui al successivo articolo "13" e con le fasce di rispetto delle linee elettriche indicate nella Tavola "4" secondo quanto stabilito nel D.M. 1.4.1968 n° "1.404".

In queste zone é vietata qualsiasi costruzione.

#### ART. "13"

#### DESTINAZIONE D'USO

Le destinazioni d'uso delle singole zone indicate nella Tabella Edilizia.

In tali zone sono previste opere secondo la simbologia seguente :

- "R" edifici per abitazioni residenziali ed attività ad essi connessi;
- "L" laboratori artigianali ed attrezzature commerciali;
- "T" costruzioni a carattere residenziale e turistico ed attività ad esse connesse (abitazioni, alberghi, pensioni, ville, locali per attività ricreative, negozi, bar, ecc.);
- "P" costruzioni a servizio della zona "R";
- "N" costruzioni a servizio delle zone residenziali turistiche;
- "C" attrezzature di interesse comune (scuole, chiese, asilo, ecc.);
- "S" attrezzature sportive (impianti ricreativi, sportivi e culturali);
- "D" attrezzature distributive (mercati, uffici, caserme,

etc.);

" A " abitazioni e costruzioni destinate prevalentemente allo esercizio delle attività dirette o connesse con l'agricoltura, e, a seconda dei casi, sono consentite :

"A<sub>1</sub>" costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura (stalle, depositi derrate, ricovero per macchine agricole, etc.) non a carattere industriale;

"A<sub>2</sub>" costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, annesse ad aziende agricole che lavorano prevalentemente prodotti propri, ovvero svolti in sociale, ed all'esercizio di macchine agricole;

"A<sub>3</sub>" costruzioni per allevamenti industriali (locali per ricovero animali condotti a carattere industriale);

"A<sub>4</sub>" costruzioni per industrie e cave (attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco delle risorse del suolo e del sottosuolo).

#### ART. "14"

##### ZONE DI INTERESSE COLLETTIVO

##### 1) VAI - Verde per attrezzature integrate

Dette zone sono destinate alla conservazione ed alla creazione dei parchi urbani.

In queste zone sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione alla zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi, chioschi, bar e servizi igienici.

Tali costruzioni possono essere eseguite e gestite anche da privati, mediante concessioni temporanee

---

con l'obbligo di sistemare a parco, conservando il verde attualmente esistente, le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, aree che dovranno essere di uso pubblico.

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici :

- indice di utilizzazione fondiaria = 0,30 mq/mq.
- parcheggi di urbanizzazione primaria = 0,05 mq/mq.
- altezza massima = 9,00 ml.

Nel caso di realizzazione degli impianti da parte dei privati i proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria.

2)  - Aree per attrezzature di interesse comune

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici per le seguenti opere :

- attrezzature di interesse comune (uffici amministrativi, centro sociale, spettacolo, etc.) :
  - indice di utilizzazione fondiaria = 0,5 mq/mq
  - parcheggi inerenti alle costruzioni = 0,05 mq/mc
  - altezza massima - corrispondente alla zona omogenea nella quale sono incluse.

La zona omogenea di pertinenza delle attrezzature, secondo il D.M. 2.4.1968 n° "1.444" é "F".

3) S - Attrezzature Scolastiche

Per le zone scolastiche si rimanda ai progetti esecutivi da redigere secondo le leggi vigenti in materia.

4) P - Zone destinate a Parcheggi pubblici

Per le zone a parcheggio si applicano le prescrizioni del D.M. 2.4.1968 n° "1.444".

Per tutte le zone su indicate, nel caso in cui le attrezzature suddette siano realizzate da privati, i proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative all'urbanizzazione primaria di cui all'art. "15" delle presenti norme.

#### ART. "15"

##### OPERE DI URBANIZZAZIONE

Opere di urbanizzazione primaria. Esse sono : le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la fognatura, la rete idrica e quella di distribuzione dell'energia elettrica, la pubblica illuminazione ed il verde, se previsto, a diretto servizio delle abitazioni.

Opere di urbanizzazione secondaria. Esse sono :

- a) opere per la pubblica istruzione, attrezzature di uso pubblico (attrezzature pubbliche, culturali, sociali, religiose, ecc.);
- b) opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi (condotti di fognatura e di adduzione idrica, linee elettriche, ecc.).

#### ART. "16"

##### ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA'

Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade, i nodi stradali, i parcheggi e le aree di rispetto.

L'indicazione grafica di tali zone (Tav. "5") ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

Le strade interne alla zona di intervento sono

classificate secondo le previsioni del piano, prescindendo dalle attuali caratteristiche e dimensioni, come seguono :

" E " strade primarie

con funzioni prevalentemente di scorrimento e penetrazione;

" F " strade locali

con funzioni prevalentemente di distribuzione degli autoveicoli;

" G " strade interne

con funzioni di distribuzione capillare degli autoveicoli (comunali e private, a fondo cieco);

" H " strade pedonali(o ciclabili)

con funzione di distribuzione capillare dei pedoni (comunali e private).

Le strade ricadenti nel territorio comunale, non comprese nel piano, sono classificate secondo l'art. "3" delle disposizioni ministeriali dell'1.4.1968.

Le caratteristiche progettuali delle strade sono riportate nella Tabella "A".

CARATTERISTICHE TECNICHE SEDE CARRABILE

| Categ | Denominaz. | Sez. minima<br>comp.marciap<br>o cunetta | Sistemaz.<br>nodi                    | Parcheggio         | Corsie  | Sosta          |
|-------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|----------------|
| E     | Primaria   | Varia                                    | Event. ca-<br>nalizzata<br>o nessuna | Regolamen-<br>tato | 2 carr. | Area<br>riserv |
| F     | Locale     | mt. 8,50                                 | Event. ca-<br>nalizzata<br>o nessuna | NO                 | 2 carr. | Libera         |
| G     | Interna    | mt. 6,00                                 | Nessuna                              | NO                 | 2 carr. | --             |
| H     | Pedonale   | mt. 1,50                                 | --                                   | --                 | --      | --             |

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

| Categ. | Denominaz. | Attraversam.<br>pedonale | Distanze co-<br>struzioni<br>dal ciglio | Accessi<br>veicolari | Accessi<br>pedonali |
|--------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| E      | Primaria   | Regolamentato            | Vedi art.<br>"4" e "5"<br>D.M.2/4/68    | da proget-<br>to     | continui            |
| F      | Locale     | Regolamentato            | Vedi art.<br>"4" e "5"<br>D.M.2/4/68    | Continui             | continui            |
| G      | Interna    | Libero                   | Vedi art.<br>"4" e "5"<br>D.M.2/4/68    | Continui             | continui            |
| H      | Pedonale   | --                       | Vedi art.<br>"4" e "5"<br>D.M.2/4/68    | NO                   | --                  |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VIABILITA'

TABELLA **A**

ART. "17"

STRADE LOCALI ESISTENTI AL MOMENTO DI  
ADOZIONE DEL P.R.G. E LE LORO MODIFICHE

Le strade locali, esistenti nelle zone di completamento al momento di adozione del P.R.G., siano esse pubbli-  
che o di uso pubblico o privato, non possono essere destina-  
te ad uso diverso da quello attuale o concordato fra privati  
o fra il Comune ed i privati.

Soltanto nel caso di piano particolareggiato di esecu  
zione, redatto per iniziativa pubblica, si possono attuare  
quelle modifiche di tracciato, di sezione o di destinazione  
che risultino conformi alle presenti norme e all'assetto viario  
previsto dal P.R.G.

Quanto detto vale anche per le zone a intervento  
urbanistico preventivo.

Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere modifi-  
cate o soppresse quelle immissioni o quegli accessi carrabi-  
li esistenti, che risultino difformi dalle presenti norme.

Si dovranno praticare collegamenti e allargamenti  
ai fini di rendere la rete stradale interna ed esterna ido-  
nea allo sviluppo del territorio comunale.

ART. "18"

ZONA INDUSTRIALE

Le aree costituenti gli insediamenti esistenti e  
quelle destinate ad insediamenti industriali futuri sono in-  
dicate con le sigle  $I_2$  -  $I_3$  distinte e regolamentate secondo  
le norme che seguono :

Zona industriale  $I_2$

L'area di detta zona é destinata a costruzioni industriali ed a carattere artigianale per il completamento e l'ampliamento di quelle esistenti nel Comune.

E' consentita l'installazione di industrie non manifatturiere con numero di addetti inferiore a "50" e di depositi e officine di qualsiasi genere a servizio delle industrie.

In tutte le zone sono tassativamente vietate le costruzioni per residenze ad eccezione di quelle da realizzare nell'interno degli stabilimenti per il personale di custodia.

Sono consentiti impianti sanitari e attrezzature sociali al servizio delle industrie.

L'attuazione del P.R.G. in tale zona é affidato al piano particolareggiato di esecuzione ed al P.I.P.

I piani urbanistici dovranno rispettare ai fini del rapporto di copertura i seguenti valori :

- 35% della superficie a costruzioni;
- 25% a spazi pubblici (strade e piazze);
- 25% verde e parcheggi;
- 15% attrezzature collettive a servizio delle industrie.

### Zona Industriale I<sub>3</sub>

Le aree di detta zona comprendono fabbricati industriali esistenti nelle zone residenziali B<sub>1</sub> e B<sub>2</sub> .

Per queste aree valgono tutte le prescrizioni e le disposizioni previste dalle leggi esistenti.

Ai fini del citato D.M. le zone oggetto del presente articolo fanno parte della zona "D" (art. "2").

T A B E L L A      E D I L I Z I A

| DESTINAZIONE<br>DI<br>ZONA                    | ZONIZZAZIONE   | indice di<br>fabbrica-<br>bilità ter-<br>ritoriale | A T T R E Z Z A T U R E  |                                            |                                          |                              | destina-<br>zione<br>d'uso |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                               |                | mc/mq.                                             | aree<br>per l'ist<br>mq. | attrezz.<br>d'interes-<br>se comune<br>mq. | spazi<br>pubblici<br>attrezza-<br>ti mq. | parcheggi<br>pubblici<br>mq. |                            |
|                                               |                | 1                                                  | 2                        | 3                                          | 4                                        | 5                            |                            |
| RESIDENZIALE<br>VECCHIO CENTRO                | A              | 1,40                                               | 9.780                    | 3.260                                      | 14.670                                   | 4.075                        | R.L.                       |
| RESIDENZIALE<br>NUOVO CENTRO                  | B <sub>1</sub> | 0,659                                              | 24.978                   | 8.326                                      | 37.467                                   | 10.407                       | R.L.                       |
| RESIDENZIALE<br>ESISTENTE DI<br>COMPLETAMENTO | B <sub>2</sub> | 0,536                                              | 26.130                   | 8.710                                      | 39.195                                   | 10.887                       | R.L.                       |
| NUOVA ZONA RE-<br>SIDENZIALE DI<br>ESPANSIONE | 167            | 1,962                                              | 18.000                   | 6.000                                      | 27.000                                   | 7.500                        | R.L.                       |
| AGRICOLA                                      | E              | 0,02                                               | *                        | *                                          | *                                        | *                            | A.                         |
| ATTREZZATURE                                  | F              | *                                                  | 365                      | 122                                        | 549                                      | 153                          | S.C.                       |

[illegible]

| limiti   |                | lunghezza<br>max dei<br>prospetti | spazi<br>interni | Prescrizioni Particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| relativo | assoluto<br>m. | m.                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 15             | 16                                | 17               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *        | *              | *                                 | (1)              | <p>(1) - ammessi i cavedi ed i cortili aperti con rapporto fra profondità e larghezza non superiore ad 1 (profondità/larghezza <math>\leq 1</math>)</p> <p>(2) - ammessi i cortili aperti con rapporto fra profondità e larghezza non superiore ad 1 (profondità/larghezza <math>\leq 1</math>) ed i patii, ossia i cortili chiusi da edifici a non più di un piano con normali minimi non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00 (quattro) esclusi i cavedi.</p> |
| 4        | *              | *                                 | (1)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4        | *              | *                                 | (2)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| —        | *              | *                                 | —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10       | 20             | 20                                | (2)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *        | *              | *                                 | —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |